



# COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

Via Umberto I° - 03020 PICO (FR) Tel.0776/544012/544815 Fax 0776/543034 Cod.Fiscale 81003670601 Partita I.V.A. 01662700606

## DISCIPLINARE DI GARA

**(NORME INTEGRATIVE AL BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA)  
ai sensi dell'articolo 55 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163  
con il criterio del prezzo più basso – articolo 82, comma 2 – lettera a), dello stesso decreto**

### LAVORI DI Valorizzazione del centro storico rurale di Pico

#### TITOLO PRIMO: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

##### CAPO 1) Recapito del plico.

L'offerta, a garanzia dei principi generali eletti a salvaguardia del corretto, imparziale e trasparente dispiegarsi della procedura di gara deve, necessariamente e perentoriamente, per tutti i concorrenti, pena l'esclusione dalla gara, essere recapitata e redatta secondo le modalità di seguito elencate:

##### 1. Modalità di recapito:

1.1. il plico contenente la busta dell'offerta e la documentazione richiesta dal bando deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: Comune di Pico, Via Umberto I entro il termine perentorio **del 20 Ottobre 2010 ore 12.00**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, durante le ore di apertura al pubblico, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, entro il suddetto termine perentorio;

1.2. il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo, non giunga alla stazione appaltante entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara.

##### 2. Indicazioni sul plico e sulla busta:

2.1. la documentazione e l'offerta devono essere inserite in apposite buste, le quali devono recare all'esterno l'indicazione del concorrente, del lavoro per il quale è presentata la documentazione e l'offerta e la data prevista per l'inizio delle operazioni di gara, nonché rispettivamente la dicitura "A – Documentazione" e "B – Offerta Economica";

2.2. la busta dell'offerta e quella della documentazione di cui al presente titolo, devono essere inserite in apposito plico di invio il quale deve recare all'esterno l'intestazione del mittente con il relativo indirizzo, le indicazioni relative all'oggetto dei lavori posti in gara nonché il giorno dell'espletamento della medesima;

2.3. i lembi di chiusura del plico di invio e delle buste interne della documentazione e dell'offerta devono essere incollati, sigillati con ceralacca e ciascuno recante una controfirma o una sigla autografa, anche se non leggibile; per lembi di chiusura del plico e della busta dell'offerta sui quali è obbligatoria l'apposizione della ceralacca e la controfirma o sigla, si intendono quelli chiusi manualmente dopo l'introduzione del contenuto e non quelli chiusi meccanicamente in sede di fabbricazione.

##### CAPO 2) Contenuto del plico "A".

Nella busta "A" devono essere contenuti, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

**1) ATTESTAZIONE**, in originale o copia dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dall'art. 19 del DPR n°445/2000, rilasciata da una SOA di cui al DPR n° 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso di qualificazione in categoria OG2 classifica I°.

In luogo dell'Attestazione SOA potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR n° 445/2000, redatta utilizzando il punto 26 del "Allegato 1 – Domanda di ammissione".

Per quanto riguarda la qualificazione SOA si precisa che :

- la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (articolo 3, comma 2 del DPR n° 34/2000);

- nell'ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n° 163/2006, la maggiorazione di cui al suddetto articolo 3 del DPR n° 34/2000, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che questa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria per la quale il raggruppamento o consorzio si qualifica. Se il raggruppamento o consorzio partecipa alla gara con qualificazione nella categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto, su questo ultimo importo viene calcolato il quinto;
- per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e i GEIE di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n° 163/2006, di tipo orizzontale, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del DPR n° 554/1999 (Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 15/2001), i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara per le imprese singole, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento o consorzio. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria;
- per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari e i GEIE di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n°163/2006, di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del DPR n° 554/1999 e dell'articolo 37, comma 6, del D.Lgs. n°163/2006, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara per le imprese singole, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate le mandanti o le altre imprese consorziate possiedono ciascuna i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intendono assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall'impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale nell'ambito della categoria scorporabile dovrà comunque essere individuata una capogruppo del sub-raggruppamento orizzontale e dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'articolo 95, comma 2 del DPR n° 554/1999 con riferimento al possesso dei requisiti, che andranno ovviamente parametrati all'importo della categoria scorporabile considerata (Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti n.25/2001);
- se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti previsti per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del DPR n° 554/99, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti per la presente gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In tal caso le imprese cooptate partecipano alla gara nel rispetto delle modalità richieste alle imprese partecipanti ad un raggruppamento;

**Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dell'attestazione SOA, deve soddisfare i requisiti previsti dall'art. 28 del DPR 34/2000**

## **2) DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI:**

a) Domanda di ammissione alla gara redatta utilizzando il "Allegato 1" e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente o suo procuratore;

b) Dichiarazioni redatte utilizzando l' "Allegato 3" fornite e sottoscritte da tutti i soggetti che, oltre a chi sottoscrive la Domanda di ammissione, sono tenuti, a pena di esclusione, a dichiarare l'assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n° 163/2006.

Tali dichiarazioni dovranno quindi essere fornite :

- in caso di impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici;
- in caso di società in nome collettivo: dai soci e dai direttori tecnici;
- in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;
- in caso di altro tipo di società o di consorzio: dagli amministratori muniti di rappresentanza e dai direttori tecnici.

Si precisa che la dichiarazione di cui alla predetta lettera c) dell'articolo 38, comma 1, D. Lgs. n° 163/2006 deve essere resa da tutti i soggetti sopra indicati, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica a seguito di trasformazione della società avvenuta nel medesimo triennio.

Si precisa, in ogni caso, che il titolare o legale rappresentante che sottoscrive la domanda di ammissione può, ai sensi delle norme vigenti, fornire una dichiarazione relativa a tutti i soggetti sopra indicati. In questo caso tale dichiarazione può essere resa utilizzando l' "Allegato 3/a".

Con riferimento alla posizione penale si precisa che dovranno essere dichiarate *tutte* le sentenze passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444

c.p.p., eventualmente subite dai soggetti elencati dall'articolo 38, comma 1, lett. c), quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente siano incidenti sulla sfera dell'affidabilità morale e professionale, perché tale valutazione non spetta al concorrente ma esclusivamente alla stazione appaltante, e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della sospensione della pena e/o della non menzione ai sensi dell'art. 175 del Codice Penale, al fine di consentire alla stazione appaltante l'esercizio del prudente apprezzamento in ordine all'attinenza dei reati stessi con l'affidabilità morale e professionale.

Si fa presente, inoltre, che:

- nel Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara a pena di esclusione;
- conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere prodotta (ciò si ribadisce a pena di esclusione dalla gara);
- nei casi di incertezza in merito alla sussistenza di precedenti penali a carico dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate, riguardanti il Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati;
- non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria; si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.);
- al fine dell'applicazione delle conseguenze sfavorevoli per i casi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.

Si precisa, inoltre, che è causa di esclusione anche la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18 e che resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445.2 del c.p.p.

*c) (nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs n°163/2006)*

Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, redatta utilizzando il "Allegato 4", sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore della/e medesima/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio ha dichiarato di concorrere;

L'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre dovrà inoltre produrre le dichiarazioni di cui al precedente punto b) redatte utilizzando il "Allegato 3" e/o l' "Allegato 3/a", per i medesimi soggetti ivi previsti.

d) *In caso di ricorso all'avvalimento* il concorrente deve allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e/o dell'impresa ausiliaria le dichiarazioni ed il contratto previsti dall'articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n° 163/2006.

Si applica quanto previsto dall'articolo 49 del D.Lgs. n° 163/2006.

L'Ente comunale, e per esso la Commissione di gara, si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs n° 163/2006, di completare o chiarire la documentazione fornita, qualora quella presentata per l'avvalimento non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Avvertenze :

- Ad ogni singola domanda e ad ogni singola dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una fotocopia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore.
- Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va fornita, a pena di esclusione, la relativa procura (in originale o copia autenticata da un pubblico ufficiale oppure mediante dichiarazione sostitutiva secondo le modalità previste dal DPR n° 445/2000, nella quale siano indicati i poteri conferiti mediante la procura medesima), oppure qualora il potere di rappresentanza del procuratore risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della procura potrà essere prodotto l'originale o copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese.
- Nei casi in cui venga richiesto di barrare l'ipotesi che ricorre, la mancanza di tale indicazione, implicherà l'incompletezza della documentazione richiesta, e quindi comporterà, ai fini degli interessi sostanziali e procedurali ritenuti inderogabili per lo svolgimento della gara e del rispetto della par condicio tra i concorrenti, l'esclusione dalla gara del concorrente. Analogamente nel caso in cui la domanda di ammissione e le eventuali ulteriori dichiarazioni vengano predisposte

direttamente dal concorrente senza utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, i documenti dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni previste nei suddetti allegati "Allegato 1", "Allegato 3", "Allegato 3/a" e "Allegato 4", pena l'esclusione dalla gara del concorrente.

- I concorrenti cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea che, nei casi stabiliti dall'articolo 3 del D.P.R. n° 445/2000, non possono avversi della facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, dovranno produrre a pena di esclusione già in sede di gara i certificati o le attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale; qualora, con riferimento a taluno dei requisiti prescritti non sussista uno specifico certificato o documento idoneo, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, dovrà applicarsi in via analogica quanto previsto dall'articolo 38, comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006. Tuttavia, in tal caso, il concorrente dovrà espressamente precisare che lo specifico certificato o documento non è rilasciabile dalle autorità dello stato di appartenenza. La documentazione prevista dal citato articolo 38, comma 5, D.Lgs. n° 163/2006 dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana, autenticata dall'Autorità consolare italiana.

**3) CAUZIONE PROVVISORIA**, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, e comunque non inferiore a € **2.730,00** costituita, in alternativa:

a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso la tesoreria della stazione comunale ;

b) da fidejussione bancaria o assicurativa o di altro istituto autorizzato ai sensi di legge, con i requisiti di cui all'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e, in particolare, con validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento, nel caso il concorrente documenti il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in detta ipotesi, alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia della certificazione UNI CEI ISO 9000 rilasciata da un soggetto certificatore (accreditato UNI CEI EN 45000 – UNI CEI EN ISO/IEC 17000) dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 (*in caso di raggruppamento temporaneo, il possesso della certificazione di sistema di qualità deve essere dimostrato, per fruire della riduzione, da ciascuna impresa associata, fatta salva l'ipotesi, per le soli ATI verticali, della mandante che assuma le lavorazioni rientranti in una categoria scorporabile di importo pari o superiore alla classifica I*).

La fidejussione a garanzia della cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata esplicitamente ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e tale riferimento dovrà essere contenuto, pena l'esclusione dalla gara, nelle condizioni generali e/o nelle condizioni particolari della polizza. La fidejussione a garanzia della cauzione provvisoria dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, l'esplicito impegno da parte del garante, nei confronti del Contraente:

- al rilascio della garanzia fideiussoria per la costituzione della cauzione definitiva prevista all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, qualora lo stesso risulti aggiudicatario della gara, in tale caso la cauzione provvisoria si estingue ad ogni effetto al momento della sottoscrizione del contratto di appalto;

- al pagamento dell'importo dovuto al Contraente, per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, mediante versamento alla Tesoreria Comunale;

- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 codice civile.

Pena l'esclusione dalla gara, alla cauzione provvisoria rilasciata da istituti di credito, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

Avvertenze :

- Qualora la cauzione provvisoria non risulti conforme a quanto sopraindicato e/o allo schema tipo approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123, e/o non preveda la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, il concorrente sarà escluso dalla gara;

- In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese che compongono l'associazione a pena di esclusione dalla gara;

- In caso di raggruppamento temporaneo "in cooptazione" (ex articolo 95, comma 4 del D.P.R. n° 554/99) non ancora costituito, la cauzione può non essere intestata alle imprese "cooptate" che eseguiranno lavori non superiori al 20% dell'importo complessivo dell'appalto;

- La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n°163/2006, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale e di ordine generale autocertificati ai fini della partecipazione.

**5) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

**6) (nel caso di consorzio o GEIE già costituiti): ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO O GEIE** in originale o in copia dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dall'art. 19 del DPR n°445/2000.

**7) ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE**, vistata dall'incaricato della stazione appaltante, con le modalità previste nel punto 6 del titolo 8, del presente disciplinare di gara.

**N.B.** Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE la documentazione di cui al punto 1) e 2) del punto 2 deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE, mentre la documentazione di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) del punto 2 deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

**B) Ulteriore documentazione amministrativa richiesta :**

Si richiede di trasmettere, quale nota informativa per l'Ente e non ai fini dell'assolvimento degli obblighi di gara, il modello GAP compreso nella documentazione d'appalto, compilato nella parte relativa all'"Impresa Partecipante" (in caso di ATI ne dovrà essere prodotto uno da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento).

**CAPO 3. - Contenuto della busta dell'offerta.**

La busta dell'offerta deve contenere, pena l'esclusione dalla gara:

1) Offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore e redatta utilizzando l'"Allegato 2" allegato al presente disciplinare, regolarizzata con marca da bollo di valore vigente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione dovrà, essere redatta utilizzando l'"Allegato 2/a" allegato al presente disciplinare, e sottoscritta da tutte le imprese che formeranno il concorrente.

L'offerta è irrevocabile ed è valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

All'offerta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una fotocopia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore e la lista delle categorie debitamente compilata.

L'aggiudicazione avviene, comunque, in base al ribasso percentuale indicato in lettere nel documento denominato Allegato 2 o Allegato 2/a di cui al punto 1 del punto 3.

Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, o offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Avvertenze :

- All'Offerta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una fotocopia leggibile di un valido documento di identità dell/i sottoscrittore/i.

- Nel caso in cui l'"Allegato 2" o l'"Allegato 2/a" siano sottoscritti da un procuratore del titolare o legale rappresentante va fornita, a pena di esclusione, la relativa procura (in originale o copia autenticata da un pubblico ufficiale oppure mediante dichiarazione sostitutiva secondo le modalità previste dal D.P.R. n° 445/2000, nella quale siano indicati i poteri conferiti mediante la procura medesima), oppure qualora il potere di rappresentanza del procuratore risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della procura potrà essere prodotto l'originale o copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese.

- Nel caso in cui l'"Allegato 2" o il "Allegato 2/a" vengano predisposti direttamente dal concorrente, senza utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, dovranno comunque contenere tutto quanto indicato nei medesimi allegati a pena l'esclusione dalla gara del concorrente.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, a pena di esclusione, il "Allegato 2/a", deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti (o loro procuratori) di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

**TITOLO SECONDO PROCEDURA DI GARA.**

**CAPO 1. - Verifica dell'ammissibilità dei concorrenti.**

**1. Fase iniziale della gara:**

1.1. il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato dal punto 10.2 del bando per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nel plico presentato, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere il consorzio dalla gara.

#### **CAPO 2. – Accertamenti e verifiche dei requisiti.**

1. Verifica dei requisiti di ordine generale: la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, può procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale.

2. Non trova applicazione la verifica dei requisiti di ordine speciale.

3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

#### **CAPO 3. - Conclusione della procedura di gara.**

1. Apertura delle offerte: il soggetto che presiede la gara, espletate le formalità precedenti, procede alla apertura di ciascuna busta contenente l'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara. Dopo aver proceduto alla esclusione dalla gara delle offerte non corrette formalmente, secondo il punto 3 del punto Sesto del presente disciplinare, verranno letti ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e il conseguente ribasso d'asta.

Si procederà ai sensi dell'articolo 86 – comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, al calcolo della soglia di anomalia.

Verranno escluse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia e si procederà all'aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

2. Aggiudicazione provvisoria: La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, determinato mediante unico ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lettera b) e 86 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

a) agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. 252/1998;

b) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante;

c) all'accertamento positivo della regolarità contributiva pena la revoca dell'aggiudicazione.

#### **TITOLO TERZO ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E.**

1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

1.1. i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, devono presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;

1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2. Associazioni temporanee, consorzi occasionali, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:

2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, che indichi:

a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi occasionali o ai G.E.I.E.;

c) per le associazioni temporanee, le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire;

d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;

2.2. l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 2.1.

3. Associazioni temporanee, consorzi occasionali, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.

4. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi occasionali, G.E.I.E.:

4.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

- 4.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;
- 4.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- 4.4. le imprese costituenti l'associazione temporanea o il consorzio di concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, nell'atto di impegno o nell'atto di mandato, la quota di partecipazione di ciascuna all'esecuzione dei lavori.

#### **TITOLO QUARTO SUBAPPALTO.**

1. Disciplina del subappalto: ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 73, comma 2, e 74 del D.P.R. 554/1999, con i limiti di cui all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le seguenti prescrizioni:

- 1.1. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- 1.2. è vietato il subappalto dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori;
- 1.3. l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- 1.4. in ogni caso il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori da subappaltare.

2. Autorizzazione: il subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta; l'aggiudicatario, qualora successivamente affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; in caso di subappalti di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000 euro il termine è ridotto alla metà. In mancanza di indicazioni in sede di offerta il subappalto è vietato.

3. Pagamento dei subappaltatori: i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

4. Cessione del contratto: vietata a pena di nullità.

#### **TITOLO QUINTO PIANI DI SICUREZZA.**

1. Adempimenti dell'aggiudicatario: obbligo di predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/08;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi .

2. Efficacia contrattuale dei piani: il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

3. Facoltà dell'aggiudicatario: prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza e di coordinamento è messo a disposizione di tutti i concorrenti nei modi e nei tempi previsti per tutta la documentazione.

#### **TITOLO SESTO CAUSE DI ESCLUSIONE.**

1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

- a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e/o la denominazione dell'impresa concorrente o quant'altro indicato nel punto 2.2 – Capo 1 del titolo Primo;
- d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

- a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; questo quando anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
- b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
- c) mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
- e) mancanti della certificazione o della dichiarazione di possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI EN ISO 9000 o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in caso di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- f) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- g) senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
- h) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- i) la cui busta dell'offerta non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e/o la denominazione dell'impresa concorrente;
- l) mancanti dell'attestazione S.O.A. ovvero con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
- m) di concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:

- a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o anche su un solo foglio della lista o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento;
- c) che rechino l'indicazione del prezzo complessivo offerto in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- d) che contengano, oltre al prezzo complessivo offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.
- f) che rechino segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;
- h) mancanti delle dichiarazioni richieste;

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) in contrasto con clause essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

#### **TITOLO SETTIMO AGGIUDICAZIONE.**

1. Obblighi dell'aggiudicatario: l'aggiudicatario è obbligato:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro 10 giorni dall'aggiudicazione, o, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni la stessa può essere reperita, nonché, entro lo stesso termine, a sottoscrivere il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 554/1999 e a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- b) a costituire, entro lo stesso termine, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; in difetto, ovvero qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini di cui alla lettera a), l'aggiudicazione è revocata, è incamerata la cauzione provvisoria e la stazione appaltante ha la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria;
- c) a munirsi, ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione per una somma assicurata non inferiore a euro 120.000,00 e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi con un massimale non inferiore a euro 500.000,00, nonché prevedere un periodo di garanzia di manutenzione di 24 mesi, così come stabilito dall'art. 103, comma 3, del D.P.R. 554/99;
- d) ad iniziare i lavori entro il termine prescritto dal capitolato speciale d'appalto;

e) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.

4. Subentro del supplente: la stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore.

#### **TITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI FINALI.**

1. Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

2. Norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché i regolamenti approvati con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n. 34.

3. Capitolato generale: le disposizioni del capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, prevalgono sulle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

4. Restituzione della documentazione: i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, hanno diritto alla restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione di quest'ultima e l'aggiudicazione definitiva; il responsabile unico del procedimento può differire tale restituzione, ovvero se del caso rifiutarla, fino alla conclusione di controlli e verifiche o fino alla conclusione di eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi previsti dalle norme vigenti, limitatamente ai documenti necessari, direttamente o indirettamente, per tali procedimenti.

5. Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.

6. Obbligo di presa visione: è obbligatoria la presa visione degli elaborati progettuali da parte del concorrente, rappresentante legale o direttore tecnico, come risultanti da certificato C.C.I.A.A., da attestazione S.O.A., ovvero da persona munita di procura.

Questi, munito di uno dei predetti atti può effettuare la presa visione nei giorni di lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

In caso non si partecipi alla gara in forma singola a tali operazioni potrà comunque provvedere al sopralluogo solo una delle imprese concorrenti.

*Ai sensi del D. L.gs. n°196/2003 in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati forniti in sede di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara.*

*e per l'eventuale successiva stipula del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pico – Ufficio Tecnico.*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Virginio Falegnami

